

## **ALLEGATO "A" alla Delibera n.953 dell'11 giugno 2024**

### **" REGOLAMENTO ATTUATIVO DELL'UFFICIO DEL MASSIMARIO NAZIONALE"**

#### **ART. 1**

##### **UFFICIO DEL MASSIMARIO NAZIONALE**

1.1 E' istituito presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, l'Ufficio del Massimario Nazionale (nel prosieguo semplicemente "Ufficio").

1.2 La Commissione consiliare referente dell'Ufficio, per proposte da sottoporre al plenum, è individuata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nella Commissione II Studi e Riforme.

#### **ART. 2**

##### **COMPITI DELL'UFFICIO DEL MASSIMARIO NAZIONALE**

2.1 L'Ufficio è chiamato a svolgere i seguenti compiti:

a) rilevazione, classificazione e riordino in massime delle decisioni emesse dalle corti di giustizia tributaria di secondo grado e di quelle più significative emesse dalle corti di giustizia tributaria di primo grado tenuto conto dei seguenti criteri selettivi:

- una nuova questione priva di giurisprudenza;
- una nuova normativa priva di giurisprudenza;
- una questione interpretativa controversa;
- un mutamento di indirizzo giurisprudenziale;
- una fattispecie di rilevante interesse

b) gestione ed implementazione della banca dati di giurisprudenza di merito nazionale di cui all'art. 24 bis comma 4 D. Lgs. 31 Dicembre 1992 n. 545. A tal fine l'Ufficio si relaziona con continuità e si avvale del supporto dell'ente gestore dei servizi informatici del sistema informativo della fiscalità del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

c) i Presidenti della Corte di giustizia tributaria di primo grado e i Presidenti delle Corti di Trento e Bolzano provvedono a far pervenire alle rispettive Corti di secondo grado le sentenze di maggiore interesse scelte dallo stesso Presidente o da uno o più giudici dallo stesso delegati quali referenti dell'Ufficio del Massimario con l'intenzione di

indicare sempre l'estensore delle sentenze e ove possibile corredate da una premessa utile a facilitare l'attività dell'ufficio del Massimario;

d) segnalazione di questioni interpretative controverse, anche mediante inserimento di note in calce alle massime;

e) segnalazione di eventuali criticità nel funzionamento della banca dati ed elaborazione di proposte per il loro superamento;

f) promozione di strumenti di interconnessione, per il reciproco accesso e la reciproca migliore consultazione, tra la banca dati di giurisprudenza di merito tributaria e le altre banche dati, nazionali o europee;

g) selezione e pubblicazione in apposita sezione della banca dati, della più rilevante giurisprudenza di legittimità, costituzionale, amministrativa o delle Corti Europee con eventuale dottrina di commento;

h) redazione di relazioni ricognitive e divulgative aventi ad oggetto dibattiti giurisprudenziali su specifici temi;

i) collaborazione e supporto alla attività della formazione svolte dal Consiglio di Presidenza;

l) relazione periodica semestrale sulla attività svolta.

### **ART. 3**

#### **DOTAZIONI E SUPPORTO LOGISTICO DELL'UFFICIO**

3.1 Al fine di favorire lo svolgimento effettivo ed efficiente dei compiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento, al Direttore ed ai Componenti dell'Ufficio è assicurato, dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, supporto tecnico e logistico.

3.2 L'Ufficio si avvale delle risorse di personale di cui all'art. 32 D. Lgs. 31/12/1992 n. 545 e dei servizi informatici del sistema informativo della fiscalità del Ministero dell'economia e delle finanze.

### **ART. 4**

#### **COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DEL MASSIMARIO NAZIONALE**

4.1 L'Ufficio è composto da quindici Componenti ed un Direttore.

4.2 I Componenti ed il Direttore dell'Ufficio sono selezionati tra i Giudici e i Magistrati tributari delle Corti di Giustizia Tributaria di primo o di secondo grado.

### **ART. 5**

#### **NOMINA DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO**

5.1 Il Direttore ed i quindici Componenti dell'Ufficio vengono nominati, previa indizione di procedura di interpello, dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Il Componente che svolge funzioni di Direttore dell'Ufficio è designato, fra coloro i quali sono designati, direttamente dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con provvedimento motivato, tenendo conto della attitudine e della disponibilità ad essere esonerato dalle funzioni di giudice e magistrato tributario

## **ART. 6**

### **REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI DEL DIRETTORE E DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO**

6.1 Per l'accesso alla carica di Direttore o di Componente dell'Ufficio del Massimario Nazionale l'aspirante deve possedere, a pena di inammissibilità, i seguenti requisiti:

- a) avere maturato, alla data della presentazione della candidatura, una anzianità non inferiore a sette anni di esercizio effettivo nelle funzioni giurisdizionali tributarie. Per la quantificazione della anzianità di servizio il termine decorre dalla data del decreto di prima nomina a Giudice Tributario, anche per i Magistrati tributari che hanno effettuato il transito;
- b) non avere riportato condanne penali definitive e non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico.
- c) l'assenza di sanzioni disciplinari definitive nell'ambito della giurisdizione tributaria o misure cautelari negli ultimi dieci anni;
- d) avere, al momento della nomina, una età anagrafica compatibile con la permanenza in servizio fino alla scadenza quinquennale dell'incarico;
- e) non avere maturato gravi e reiterati ritardi nell'esercizio della funzione giurisdizionale tributaria.

3. Non possono partecipare alla selezione i consiglieri del Consiglio di Presidenza in carica. E' incompatibile il ruolo di componente dell'Ufficio del Massimario Nazionale con il ruolo di componente dell'Ufficio Ispettivo, di componente della Commissione di esami per magistrato tributario e di ogni altro incarico attribuito dal Consiglio nonché con la collocazione in aspettativa o in fuori ruolo o con la sospensione dalle funzioni di giudice e magistrato tributario, salvi i casi di aspettativa per maternità o per congedo parentale o per motivi di salute tali da non impedire l'effettivo svolgimento delle funzioni. Nel caso di incompatibilità è fatto obbligo di effettuare la scelta nel termine di 15 giorni dal verificarsi della causa di incompatibilità. Nel caso in cui entro il termine di cui al precedente periodo non sia effettuata alcuna scelta, il componente decade dall'incarico conferito per ultimo in ordine temporale.

## **ART. 7**

### **CRITERI DI VALUTAZIONE**

7.1 Alla nomina del Direttore e dei Componenti dell'Ufficio del Massimario Nazionale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria provvede sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

a) anzianità di servizio nello esercizio effettivo delle funzioni di giudice tributario o di magistrato tributario. L'anzianità di Magistrato tributario si calcola come indicato dall'art. 6, comma I, lett. a).

Per il periodo di tempo superiore ai sette anni di cui all'art. 6, comma I, lett. a), viene riconosciuto il seguente punteggio: per ogni anno o per frazione di anno superiore a sei mesi, indipendentemente dalle funzioni svolte e dall'ufficio in cui è esercitata la funzione, 0,1 punti per ogni anno o per frazione di anno superiore a sei mesi, fino ad un massimo di 2,5 punti;

b) essere stato componente di un Ufficio Regionale del Massimario ai sensi dell'abrogato art. 40 D. Lgs. 545/92, o componente o direttore o coordinatore di un Ufficio del Massimario in altre giurisdizioni, o aver svolto attività di massimazione in ordini professionali purchè autocertificata o attività analoghe, purchè certificate; avere prestato attività di responsabile o delegato della raccolta e trasmissione all'Ufficio del massimario regionale delle sentenze e massime di particolare rilievo prodotte dalle Commissioni oggi Corti di giustizia tributaria di primo grado;

Per ogni esperienza professionale viene riconosciuto un punteggio di 0,5 fino ad un massimo di 1 punto.

c) essere stato componente dell'Ufficio Nazionale del Massimario istituito dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, la cui attività in tale ruolo sarà autocertificata, salvo verifica;

Viene riconosciuto un punteggio di 0,5.

d) avere partecipato assiduamente, nell'ultimo quinquennio, come docente o organizzatore o discente ad attività formative, con rilievo particolare per quelle di carattere tributario, tra cui quelle patrocinate o organizzate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria analiticamente descritte in autocertificazione, salvo verifica.

Viene riconosciuto il seguente punteggio:

0,2 per la partecipazione come docente o organizzatore ad un corso organizzato o patrocinato dal Consiglio di Presidenza o 0,1 per gli altri corsi in materia tributaria o

in altra materia giuridica. La somma delle due partecipazioni non supererà il massimo di 1 punto.

Inoltre per la partecipazione come discente ad un corso organizzato o patrocinato dal Consiglio di Presidenza: 0,2 per ogni corso. Per gli altri corsi in materia tributaria o in altra materia giuridica: 0,1 per ogni corso.

La somma delle due partecipazioni non supererà il massimo di 1 punto.

e) aver pubblicato monografie, effettuato pubblicazioni in riviste scientifiche, non soltanto nella materia tributaria, che denotino attitudine allo studio ed alla riflessione scientifica.

Viene attribuito il seguente punteggio:

0,15 punti per ogni pubblicazione in rivista scientifica di fascia A) in materia tributaria;

0,2 punti per ogni lavoro monografico non compilativo in materia tributaria;

0,1 punti per ogni ulteriore pubblicazione.

Fino ad un massimo di 2 punti.

In caso di parità di punteggi prevale il concorrente con maggiore anzianità anagrafica.

7.2 L'aspirante alla nomina al fine di comprovare l'esperienza professionale rilevanti ai fini della valutazione del Consiglio di Presidenza alla domanda di risposta all'interpello una sintetica autorelazione di cinque cartelle ed il proprio sintetico curriculum di cinque cartelle e rappresenterà tutto quanto ritenuto utile sia in relazione ai criteri di valutazione indicati al comma 7.1. sia in relazione ad ogni altra esperienza ritenuta rilevante.

## **ART. 8**

### **DURATA DELL'INCARICO DI COMPONENTE DELL'UFFICIO**

8.1 Il Direttore ed i Componenti dell'Ufficio rimangono in carica cinque anni decorrenti dalla data della loro nomina.

8.2 L'incarico non è rinnovabile.

8.3 La cessazione dalle funzioni di Giudice o Magistrato Tributario comporta la decadenza dall'incarico, in tal caso il Consiglio di Presidenza provvede nel termine di trenta giorni alla nomina di un sostituto.

La nomina dei nuovi componenti avrà comunque durata quinquennale.

## **ART. 9**

### **ESONERO FACOLTATIVO DALLE FUNZIONI DI GIUDICE**

9.1 La nomina a Direttore o Componente dell'Ufficio non comporta esonero necessario dalle funzioni giudicanti.

9.2 A domanda dell'interessato/a che svolga funzioni di giudice tributario o Magistrato tributario, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria delibera l'esonero dalle funzioni giudicanti del Direttore o Componente dell'Ufficio, per la intera durata dell'incarico o parte di essa.

9.3 In caso di esonero dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali, l'attività prestata presso l'Ufficio del Massimario Nazionale è equiparata, ad ogni fine, incluso quello del computo della anzianità, a quella di esercizio effettivo delle funzioni fino a quel momento esercitate.

## **ART. 10**

### **TRATTAMENTO ECONOMICO**

10.1 Per il Direttore o i Componenti dell'Ufficio che siano Giudici Tributari presenti, alla data dell'1/1/2022 nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 4 comma 39 bis L. 12 Novembre 2011 n. 183, l'esonero comporta il trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'art. 13 D. Lgs. 31/12/1992 n. 545, previsto dalla L. 130/2022.

## **ART. 11**

### **CESSAZIONE DALL'INCARICO PER MOTIVI DIVERSI DALLA SCADENZA DEL TERMINE**

11.1 Cessano automaticamente dall'incarico coloro che perdono anche uno solo dei requisiti di cui all'art. 6, comma I, lett. b), c) e d) del presente Regolamento. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ne dichiara, conseguentemente, la decadenza.

## **ART. 12**

### **NORME TRANSITORIE**

12.1 Tenuto conto della soppressione, con decorrenza 1/1/2023, dell'Ufficio Regionale del Massimario, ex art. 40 D. Lgs. 545/92, ad opera dell'art. 1 comma 1 lett. s) della Legge 31/8/2022 n. 130, l'Ufficio del Massimario Nazionale costituito con delibera n. 862/2020, con il compito di coordinare gli Uffici Regionali del Massimario, è soppresso.